

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2013

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, ai regolamenti (CE) n. 828/2009, (CE) n. 1918/2006 e (CE) n. 341/2007, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e alla consegna dei titoli d'importazione nel 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero, all'olio d'oliva e all'aglio, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2014 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota, delle carni suine, delle carni bovine, delle uova e del pollame e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l'esame delle offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 43, lettera a bis), l'articolo 61, l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 156 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 2305/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 969/2006 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1067/2008 ⁽⁷⁾ della Commissione prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

- (2) Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione ⁽²⁾ prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.
- (3) Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ⁽³⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e dal 09.4241 al 09.4247.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente 09.4032.
- (5) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽⁵⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli «A» d'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti 09.4099, 09.4100, 09.4102, 09.4104, 09.4105 e 09.4106.
- (6) Tenuto conto dei giorni festivi del 2014, occorre derogare, in certi periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e ai regolamenti (CE) n. 828/2009, (CE) n. 1918/2006 e (CE) n. 341/2007, per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.
- (7) L'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽⁶⁾ dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione ⁽⁷⁾, l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁸⁾, l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione ⁽⁹⁾ e l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾ dispongono che i titoli d'esportazione siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (9) Tenuto conto dei giorni festivi del 2014 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.
- (10) L'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽¹¹⁾ dispone che la Commissione decida entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (11) Tenuto conto dei giorni festivi del 2014 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, risulta che il termine per l'esame delle offerte è troppo breve per garantire un'efficace sorveglianza dei quantitativi offerti. È quindi opportuno prolungare detto termine.
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35).
- ⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).
- ⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1).
- ⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1).
- ⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2014, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 12 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2014, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 12 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2014, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 12 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

Articolo 2

Riso

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2014, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 5 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2014, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 5 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

Articolo 3

Zucchero

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli d'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, 09.4241 - 09.4247, non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 12 dicembre 2014, ora di Bruxelles, e fino alle ore 13 di venerdì 26 dicembre 2014, ora di Bruxelles.

Articolo 4

Olio d'oliva

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio d'oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

Aglione

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 341/2007, i titoli «A» d'importazione di aglio per i quali le domande sono presentate nel corso dei primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2014 possono essere rilasciati dalle autorità competenti a partire dal 29 aprile 2014 ed entro il 7 maggio 2014, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 6

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli d'esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali sono state presentate domande nel corso dei periodi citati all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, adottate prima di dette date di rilascio.

Articolo 7

Titoli all'esportazione con restituzioni per i settori delle carni suine, delle carni bovine, delle uova e del pollame

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011, i titoli d'esportazione per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo conto, eventualmente, delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 90/2011, adottate prima di dette date di rilascio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

*Articolo 8***Offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero nell'ambito dell'intervento pubblico**

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di frumento tenero comunicate nel corso dei periodi di cui all'allegato IV del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui

all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, scade alla data che figura nel suddetto allegato.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 9 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
lunedì 14 o martedì 15 aprile 2014	venerdì 25 aprile 2014
lunedì 28 o martedì 29 aprile 2014	mercoledì 7 maggio 2014
lunedì 5 o martedì 6 maggio 2014	mercoledì 14 maggio 2014
lunedì 26 o martedì 27 maggio 2014	giovedì 5 giugno 2014
lunedì 2 o martedì 3 giugno 2014	mercoledì 11 giugno 2014
lunedì 14 o martedì 15 luglio 2014	mercoledì 23 luglio 2014
lunedì 11 o martedì 12 agosto 2014	mercoledì 20 agosto 2014

ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'esportazione di zucchero e isoglucosio fuori quota	Date di rilascio
da lunedì 15 a venerdì 26 dicembre 2014	giovedì 8 gennaio 2015

ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'esportazione nei settori delle carni suine, bovine, delle uova e del pollame	Date di rilascio
da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2014	giovedì 24 aprile 2014
da lunedì 2 a venerdì 6 giugno 2014	giovedì 12 giugno 2014
da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2014	giovedì 24 luglio 2014
da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre 2014	mercoledì 7 gennaio 2015

ALLEGATO IV

Data della comunicazione, relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009	Periodo di comunicazione, relativo alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009	Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di frumento tenero in seguito a dette comunicazioni
mercoledì 16 aprile 2014	da lunedì 14 a lunedì 21 aprile 2014	giovedì 24 aprile 2014
mercoledì 28 maggio 2014	da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2014	mercoledì 4 giugno 2014
mercoledì 24 dicembre 2014 mercoledì 31 dicembre 2014	da mercoledì 17 dicembre 2014 a venerdì 2 gennaio 2015	mercoledì 7 gennaio 2015